A JERBALEW. |
REGOL

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Art. 1 Costituzione

a. Ai sensi dell'art. 19 bis della Legge regionale n. 32/1994, così come modificata dall'art. 3 commi 5, 10 e 13 della Legge regionale n. 20 del 23.12.15, è costituito il Collegio di direzione dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento

Art. 2 Composizione

- a. Il Collegio di direzione è nominato con deliberazione del Direttore generale, che ne è il Presidente.
- b. Il Collegio di direzione dell'Azienda Ospedaliera è così costituito :
 - i. il direttore dell'Unità gestione del rischio clinico/risk management;
 - ii. il responsabile dell'Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
 - iii. un delegato dei dirigenti del delle professioni sanitarie
 - iv. i direttori dei dipartimenti previsti dall'Atto Aziendale
- c. Il Presidente del Collegio di direzione, in relazione alle materie in trattazione, può estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto.
- d. La funzioni dei componenti del Collegio di direzione rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, ad essi non spetta alcun compenso né può essere corrisposta alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 3 Durata

Il Collegio di direzione dura in carica tre anni dal giorno dell'insediamento.

Art. 4 Funzioni e compiti

- a. Ferme le competenze del Direttore generale e degli altri organi delle Aziende, il Collegio di direzione:
 - i. concorre al governo delle attività cliniche dell'Azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri su richiesta del Direttore generale, la consultazione è obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
 - ii. concorre alla pianificazione delle attività dell'Azienda, inclusa la didattica e la ricerca, nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore organizzazione per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria;
 - iii. partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle

D

prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti, secondo modalità che saranno stabilite con atto di indirizzo della Giunta.

- b. Nello svolgimento dei compiti previsti il Collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sui seguenti atti:
 - i. Atto aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche;
 - ii. Piano aziendale annuale della formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché dei bisogni formativi specifici espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale;
 - ii. Piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale.

Art. 5 Modalità di funzionamento

- a. Il Collegio di direzione, all'atto dell'insediamento, provvede a:
 - i. eleggere, tra i membri di diritto, il Vice Presidente vicario;
 - ii. adottare il Regolamento di funzionamento del Collegio di direzione;
 - iii. predisporre un calendario annuale delle riunioni, con riunioni ordinarie almeno mensili, convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno
 - iv. prevedere la possibilità, in caso di urgenza, di riunioni straordinarie o su richiesta motivata della metà più uno dei componenti;
- b. Le funzioni di segreteria del Collegio di direzione sono svolte da unità addette alla segreteria della Direzione generale o sanitaria o amministrativa;
- c. Le sedute del Collegio sono verbalizzate ed è istituito un archivio delle deliberazioni;
- d. Le assenze dei componenti alle riunioni del Collegio sono debitamente giustificate previa comunicazione scritta e con contestuale delega ad un componente di diritto del Collegio;
- e. E' prevista una maggioranza semplice per la validità delle deliberazioni, ad eccezione dell'elezione del Vice-Presidente del Collegio;
- f. L'espressione dei pareri obbligatori sono adottati a maggioranza assoluta; viceversa l'approvazione del regolamento interno di funzionamento del Collegio è adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
- g. I verbali di ciascuna riunione sono resi disponibili ai componenti del Collegio di direzione nonché al Direttore generale e ai Collegi sindacali dell'Azienda nonché agli organi di indirizzo, vigilanza e verifica.
- h. I pareri del Collegio di direzione sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta del Direttore generale. Se tali pareri non vengono espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.
- i. Il Direttore generale che intende adottare atti o provvedimenti di propria competenza in difformità al parere espresso dal Collegio è tenuto ad indicarne le ragioni in apposita



relazione da trasmettere al Collegio nonché alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale, attraverso la Commissione competente.

Art. 6 Norme di rinvio

a. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale.

